

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### PAGAMENTO CON F 24 DAL PRIMO OTTOBRE

Con **Circolare 19 settembre 2014, n. 27**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei **chiarimenti** in relazione alle **modalità di pagamento del Mod. F24** a decorrere dal **1° ottobre 2014**: l'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 ha previsto, infatti ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la compilazione del Mod. F24 in **forma cartacea** è ancora ammessa:

- **se la delega di pagamento è precompilata** (ad esempio a seguito di un avviso di liquidazione 36-bis), anche se l'importo è maggiore di euro 1.000 a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- **per i versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate** per i soggetti **non titolari di partita IVA fino al 31 dicembre 2014**, anche per importo superiori ad euro 1.000 e in presenza di crediti in compensazione;
- **per i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali**, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

### CUD 2015

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile in **bozza** la **Certificazione Unica 2015** (che, dal 2015, non si chiamerà più CUD ma CU2015), che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per attestare sia i **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, finora riportati nel CUD, sia **altri redditi** (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera.

Pertanto, tramite la Certificazione Unica confluiranno in un **unico modello** tutti i redditi corrisposti nel 2014.

Tra le principali novità, si segnala che la Certificazione Unica contiene un'apposita sezione per gestire il bonus IRPEF di 80 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate.

## REDDITO DELL'IMPRENDITORE

---

La CTR Lazio con sentenza 7.7.2014 n. 4477/04/14 ha stabilito che l'accertamento può essere basato sul fatto che il reddito dell'imprenditore non può essere inferiore, per più periodi d'imposta, a quello che potrebbe conseguire se esercitasse l'attività in qualità di lavoratore dipendente ovvero a quello "ottenibile da un impiego alternativo del capitale investito

A decorrere dal **prossimo 3 novembre**, scatta l'obbligo di **registrare alla Motorizzazione civile** e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo **ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni**.

Per chi è intestatario, invece, scatta l'obbligo di registrare e annotare le variazioni quando "si cambia nome" (generalità per le persone fisiche e denominazione per quelle giuridiche). Le novità erano state stabilite dall'ultima riforma del Codice della strada (Legge n. 120/2010) e attuate con un Dm entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma diventeranno operative solo il 3 novembre prossimo, quando saranno pronte le procedure informatiche.

Gli obblighi scatteranno solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre. Pertanto i soggetti che usano già un veicolo non proprio o ha un'intestazione non aggiornata non dovranno fare nulla, a meno che non vorranno fare loro stessi di propria volontà la registrazione. Se le registrazioni riguardano un'intera flotta aziendale, si può fare un'istanza cumulativa (pagando una sola imposta di bollo) ma le carte di circolazione vanno aggiornate una per una.

## TRATTAMENTO DI FINE MANDATO – DATA CERTA

---

**La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18752 del 5 settembre 2014**, ha precisato, con riguardo al tema delle imposte sui redditi e alla determinazione del reddito d'impresa, che gli **accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto degli amministratori sociali (TFM)** sono deducibili solo se il diritto all'indennità risulta **da atto di data certa anteriore all'assunzione dell'incarico**.

Tale circostanza deve essere provata dal contribuente **in modo idoneo** (Circolare n. 10/E/2007): ad esempio, formazione di un atto pubblico; apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; registrazione o produzione a norma di legge presso un ufficio pubblico; invio del documento a un organismo di controllo esterno, eccetera).

<b>DECRETO SBLOCCA ITALIA</b>
-------------------------------

## ACQUISTO/COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DESTINATE ALLA LOCAZIONE

---

Per gli **acquisti di unità immobiliari**, effettuati **dall'1.1.2014 al 31.12.2017**, da parte di **persone fisiche** non esercenti attività commerciali (privati) è possibile usufruire di una **specifico deduzione dal reddito complessivo**.

In particolare, l'agevolazione spetta con riferimento alle spese:

- di **acquisto** di unità immobiliari di **nuova costruzione** o oggetto di **ristrutturazione** ex art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, cedute dalla stessa impresa costruttrice / ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento;
- per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto per la **costruzione** di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già

riconosciuti diritti edificatori.

### **Caratteristiche dell'immobile agevolato**

La nuova agevolazione è riconosciuta a condizione che l'unità immobiliare:

- sia a **destinazione residenziale "non di lusso"**; sono infatti agevolati gli immobili di **categoria catastale A, ad eccezione di A/1, A/8 e A/9**;
- **non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E** di cui al DM n. 1444/68, ossia non si tratti di costruzione in **parti del territorio destinate ad usi agricoli**;
- consegua **prestazioni energetiche di classe A o B** nazionale ovvero in base alla relativa normativa regionale;
- sia **destinata entro 6 mesi dall'acquisto / ultimazione dei lavori alla locazione** per almeno **8 anni** e sempreché tale periodo abbia **carattere continuativo**, la deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene **stipulato un altro entro 1 anno** dalla data della **risoluzione del precedente contratto**.

Con riferimento alla locazione è altresì necessario che:

- **non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario**;
- **il canone di locazione non sia superiore a quello definito** ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/98 (c.d. **contratti a "canone concordato"**), dalla **convenzione-tipo** ex art. 18, DPR n. 380/2001 o ex art. 3, comma 114, Legge n. 350/2003 (**contratti a "canone speciale"**).

### **Misura e modalità di fruizione dell'agevolazione**

La nuova deduzione spetta:

- nella misura del **20% del prezzo di acquisto** dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero dell'ammontare complessivo delle **spese di costruzione attestate dall'impresa** che ha eseguito i lavori;
- fino ad un **ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000**.

La deduzione può essere usufruita anche in caso di acquisto / realizzazione di **più unità immobiliari** da destinare alla locazione, fermo restando il predetto limite di spesa (€ 300.000).

La deduzione va ripartita in **8 quote annuali di pari importo** ed è riconosciuta a decorrere **dall'anno in cui è stipulato il contratto di locazione e non è cumulabile** con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.

Con un apposito Decreto saranno definite le ulteriori disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.

---

## **CONTRATTI DI GODIMENTO DEGLI IMMOBILI E SUCCESSIVA ALIENAZIONE**

---

Per i contratti (diversi dai leasing), con cui il conduttore (potenziale acquirente) ottiene **l'immediata disponibilità dell'immobile**, con diritto di acquistarlo **entro un termine determinato "recuperando" i canoni di locazione versati** per il godimento dello stesso (c.d. "rent to buy"), è prevista l'applicazione dell'art. 2645-bis, C.c. relativo alla "*Trascrizione di contratti preliminari*".

Come disposto dal comma 3 del citato art. 2645-bis, gli effetti della trascrizione del preliminare cessano, se **entro 1 anno** dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo e in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione del preliminare, **non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo** o di altro atto che comunque costituisce esecuzione del contratto preliminare.

Per i contratti in esame il predetto termine triennale è esteso a **tutta la durata del contratto** e comunque per un **periodo non superiore a 10 anni**.

In caso di **mancato pagamento**, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni (fissati dalle parti), **non inferiore ad 1/20** del numero complessivo degli stessi, il contratto si **risolve**.

### **Risoluzione per inadempimento**

In caso di risoluzione del contratto **per inadempimento**:

- del **concedente**, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali;
- del **conduttore**, il concedente, oltre ad aver diritto alla restituzione dell'immobile, **acquisisce** i canoni a titolo di indennità, salvo patti contrari.

## CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI

Sono modificate le disposizioni che prevedono il riconoscimento di uno specifico contributo ai soggetti che:

- acquistano, dal 14.3.2013 e fino al 31.12.2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni (a trazione elettrica, trazione ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che produce emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti). Il Decreto in esame:
  - richiede ora che intervenga, oltre all'acquisizione, anche l'**immatricolazione** del veicolo;
  - prevede il riconoscimento del contributo per i veicoli acquistati ed immatricolati *“a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito [www.bec.mise.gov.it](http://www.bec.mise.gov.it), e fino al 31 dicembre 2015”*;
- consegnano, per la rottamazione, un veicolo della medesima categoria di quello nuovo di cui sono proprietari o utilizzatori (in caso di leasing). Con la modifica introdotta, **non è più richiesto** che detto veicolo:
  - sia intestato **da almeno 12 mesi** dalla data di acquisizione del nuovo veicolo;
  - risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo.

Sono inoltre **modificate**:

- le **categorie** del Codice della strada di appartenenza dei veicoli (automobili, veicoli commerciali leggeri, ciclomotori, motoveicoli e quadricicli), agevolabili. Le previgenti categorie (L1, L2, L3, L4, L5, M1, N1, L6e, L7e) sono sostituite dalle seguenti: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, M1, N1, L6e, L7e;
- le **misure del contributo riconosciuto**. Lo stesso, infatti, precedentemente pari al 15% - 20% del prezzo di acquisto del veicolo è **ora riconosciuto fino al 15% - 20%**.

Non è stato invece modificato l'importo massimo di contributo, differenziato a seconda della quantità di anidride carbonica emessa e dell'anno di acquisto.

<b>CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE</b>			
Anno acquisto veicolo	che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a		
	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2014	<b>fino al 20%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 5.000	<b>fino al 20%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 4.000	<b>fino al 20%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 2.000
2015	<b>fino al 15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.500	<b>fino al 15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.000	<b>fino al 15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 1.800

Si rammenta che il contributo in esame è:

- riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore *“mediante **compensazione con il prezzo di acquisto**”*;
- rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo “recuperano” **quale credito d'imposta** utilizzabile in compensazione.

## NOVITA' LAVORO

### RESPONSABILITA' PER INCIDENTE A LAVORATORE " IN NERO "

In tema di **sicurezza sul lavoro**, la **Corte di Cassazione** ha statuito che la responsabilità penale per l'incidente accaduto al lavoratore stagionale "in nero", con conseguente amputazione dell'avambraccio, ricade sul datore di lavoro che deve rispondere del reato di lesioni colpose gravissime.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 36438 del 1° settembre 2014**, ha chiarito che anche nei confronti dei terzi, nell'ipotesi di esposizione ai rischi di un'attività lavorativa, operano le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a nulla rilevando il fatto che l'infortunio riguardi un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'azienda, purché si riscontri il nesso causale con l'accertata violazione. Infatti, il cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente va coperto da chi organizza il lavoro, ovvero dal datore.

### NUOVI MINIMALI DELLE RENDITE INAIL

L'INAIL, con la **Circolare n. 37 del 1° settembre 2014**, rende noto che, in base al Decreto Ministeriale 10 giugno 2014, sono state rivalutate le **prestazioni economiche** erogate dall'Istituto nel **settore industriale** con decorrenza **1° luglio 2014**.

Il minimale ed il massimale di rendita sono pari, rispettivamente, ad euro 16.163,70 ed euro 30.018,30.

Si ricorda che i nuovi minimali e massimali devono essere rispettati anche ai fini del calcolo dei premi da versare per parasubordinati e dirigenti.

### FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE – CHIARIMENTI DELL'INPS

L'INPS, con la **Circolare n. 100 del 2 settembre 2014**, interviene per fornire istruzioni operative relativamente al versamento dei contributi destinati al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale, istituito presso l'INPS con Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014.

Il Fondo residuale vede come destinatari i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purché con **più di quindici dipendenti**, per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale nel proprio comparto.

Si ricorda che le prestazioni erogate dal Fondo residuale sono finanziate da un **contributo ordinario** pari allo 0,50% dell'imponibile previdenziale, di cui un terzo a carico dipendente dovuto dal 1° gennaio 2014.

L'Istituto con la circolare in oggetto fornisce istruzioni operative per il versamento della contribuzione tramite denuncia UNIEMENS, precisando che il contributo ordinario dovuto

- per la mensilità di agosto dovrà essere versato entro il 16 settembre 2014;
- per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014 maggiorato dell'1% di interessi legali.

## INAIL – NUOVO MODELLO OT 24 PER RIDUZIONI DEL PREMIO

---

Sul sito dell'INAIL è disponibile, alla sezione modulistica, il **nuovo modello OT/24**, da utilizzare per la richiesta di **riduzione del tasso** medio di tariffa dopo il primo biennio di attività.

Tra le novità presenti nel modello vi è l'introduzione di una colonna che affianca all'elenco degli **interventi migliorativi** delle condizioni di salute e **sicurezza** nei luoghi di **lavoro** (che danno diritto alla riduzione del premio INAIL per il 2015 se adottati entro il 31 dicembre 2014), l'elenco di quella che l'Istituto ritiene essere la **documentazione probante** dell'intervento selezionato.

Rimane invariato il termine di presentazione (esclusivamente telematica) del modello fissato al 28 febbraio 2015.

## LAVORO INTERINALE ILLEGITTIMO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO

---

In tema di conversione a tempo indeterminato del contratto di somministrazione, decisa dal giudice, la **Corte di Cassazione** ha statuito che al lavoratore va riconosciuta soltanto l'indennità omnicomprensiva prevista dal c.d. "Collegato lavoro" (art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010), come risarcimento per l'illegittimità del rapporto ex interinale, in base al dettato normativo comunitario.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 18861 dell'8 settembre 2014**, ha precisato che la giurisprudenza comunitaria ha escluso che la direttiva 1999/70/CE riguardante l'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a termine si applichi al contratto a tempo determinato, dovendosi tuttavia ritenere che se il Legislatore europeo non avesse precisato "*ad eccezione di quelli messi a disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale*", la disciplina del contratto a tempo determinato sarebbe stata applicabile al contratto di lavoro a termine collegato ad un contratto di fornitura di lavoro interinale: a contrario deve ritenersi che, quando il Legislatore non prevede tale esclusione la stessa non opera. Infatti, la disposizione del Collegato lavoro ha fatto indistintamente riferimento ai contratti a tempo determinato, senza escludere i contratti a termine che si accompagnano ad un contratto di lavoro interinale.

## CASSAZIONE – VALIDI GLI ACCORDI PEGGIORATIVI RISPETTO AL CCNL

---

La Corte di Cassazione con la **Sentenza n. 19396 del 15 settembre 2014** è intervenuta in merito alla legittimità di accordi collettivi aziendali peggiorativi rispetto alle previsioni economiche e normative della contrattazione nazionale di riferimento applicata ai dipendenti.

A riguardo la Suprema Corte ha stabilito la **legittimità dell'accordo collettivo aziendale**, da applicarsi **a tutti i dipendenti** e non solo a quelli aderenti alle sigle sindacali stipulanti l'intesa

aziendale, anche qualora l'Accordo sia retributivamente **peggiorativo** rispetto alla disciplina del **CCNL** applicato.

Nel caso specifico, visto il periodo di crisi economica, l'accordo aziendale prevedeva la mancata corresponsione dell'indennità di trasferta a fronte di una conseguente diminuzione del costo aziendale, che consentiva al datore di evitare tagli di posti di lavoro.

## SCADENZE

<b><i>Giovedì 16 ottobre</i></b>	
<b>TASI ACCONTO 2014</b>	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima rata dell'imposta dovuta per il 2014, per i Comuni con delibere TASI pubblicate sul sito Internet <a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a> dall'1.6 al 18.9.2014, per qualsiasi tipologia di immobile (abitazione principale e immobili diversi dall'abitazione principale).
<b><i>Lunedì 27 ottobre</i></b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
<b><i>Giovedì 30 ottobre</i></b>	
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST"</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a settembre (soggetti mensili);</li> <li>• al terzo trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul> A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.
<b>ANTIRICICLAGGIO INDIRIZZO PEC</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14, D.Lgs. n. 231/2007 (ad esempio, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, soggetti che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi, agenzie immobiliari, revisori contabili, ecc.) del proprio indirizzo PEC.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà ottobre 2014*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*